

Palomar

STATUTO

Art. 1)

E' costituita l' Associazione denominata "PALOMAR".

Art. 2)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato.

Art. 3)

La sede è in Pesaro, Corso XI settembre 146 Pesaro.

Art. 4)

L'Associazione ha lo scopo di esercitare e favorire, al suo interno e nella collettività cittadina ed extracittadina, il dibattito, la ricerca e l'informazione su questioni culturali, storiche, politiche, sociali, economiche, ambientali ed istituzionali.

L'Associazione promuove convegni, seminari, corsi e sviluppa ricerca teorica ed applicata.

L'Associazione può produrre servizi di documentazione per enti, organizzazioni sociali e istituzionali, ovvero per singoli operatori privati e pubblici.

Art. 5)

Nell'ambito e per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione può:

- a) curare la pubblicazione di periodici e volumi;
- b) svolgere attività di ricerca;
- c) gestire archivi di documentazione.

Art. 6)

L'Associazione può aderire ad organizzazioni sia di carattere locale che nazionale od internazionale i cui fini siano in armonia con i propri. Le proposte di adesione sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 7)

Per l'attuazione dei propri fini statutari l'Associazione promuove le più ampie forme di collaborazione con enti e con ricercatori sia in forma singola che associata.

Art. 8)

Presso la sede dell'Associazione o in locali acquisiti possono essere istituiti una biblioteca ed un archivio di documentazione a disposizione degli associati, degli studiosi e di quanti, con motivato interesse, ne facciano

richiesta.

L'uso degli stessi è regolamentato da apposite disposizioni deliberate dal Consiglio direttivo.

Secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato, può essere consentito l'uso sia dei locali che delle attrezzature ad altre associazioni o gruppi di cittadini per l'attuazione di iniziative in armonia con quelle dell'Associazione.

Art. 9)

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può promuovere la costituzione di enti, istituzioni e società delle quali si riserva di definire l'attività, dettare e approvare statuti e regolamenti, designare le persone responsabili, orientare i programmi.

Art. 10)

Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative la cui entità è determinata dal Consiglio direttivo. Concorrono alla sua formazione eventuali contributi e donazioni, provenienti sia da enti pubblici che da privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità e cittadinanza.

L'accettazione di donazioni, disposizioni o lasciti testamentari è deliberata dall'Assemblea.

Art. 11)

In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio residuo, su indicazione dell'Assemblea degli associati, verrà devoluto ad enti od associazioni aventi finalità o scopi affini a quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 12)

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che intendano contribuire concretamente alla sua attività.


Per le persone fisiche la domanda di adesione è presentata da due soci fondatori finché ne esistano, e poi da due associati, su accettazione e delibera del Consiglio direttivo.

Art. 13)

La domanda di adesione presentata da enti, associazioni, soggetti collettivi o società è sottoposta all'esame del Consiglio direttivo.

La domanda deve ottenere il parere motivato favorevole del Consiglio stesso a maggioranza dei due terzi dei membri e l'accoglimento da parte dell'Assemblea a maggioranza dei presenti non inferiore ad un terzo dei componenti.

La quota associativa degli enti, associazioni, soggetti



Palomar

collettivi o società è definita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 14)

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata e non dà luogo a restituzione di quote sociali.

Art. 15)

Gli associati si impegnano a sostenere gli scopi, i programmi e le iniziative dell'Associazione quali previsti dal presente Statuto e dalle delibere degli organi associativi. Si impegnano inoltre a non compiere atti che possano recare, in qualsiasi modo, nocumento agli interessi ed al prestigio della Associazione.

Art. 16)

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dalla delibera assembleare;
- b) sistematica assenza, senza giustificato motivo, dalle riunioni dell'Assemblea;
- c) gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati.

La perdita della qualifica di associato deve sempre essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 17)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 18)

L'Assemblea Ordinaria degli associati:

- a) definisce i programmi di massima dell'attività dell'Associazione;
- b) delibera in merito a quanto previsto dal presente Statuto;
- c) approva il bilancio dell'Associazione;
- d) elegge il Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Questi - quando vi sia la richiesta di almeno un quinto degli associati regolarmente iscritti da oltre un anno - ha l'obbligo di convocarla per una data che non vada oltre due mesi dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione indica il giorno e l'ora fissati, l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, ed è

esposto all'albo dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata. Lo stesso avviso può contenere anche la seconda convocazione che deve svolgersi ad almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda con un numero qualsiasi di presenti;

Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun associato può rappresentare per delega scritta un solo altro associato.

Art. 19)

L'Assemblea Straordinaria degli associati delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Questi quando vi sia la richiesta di almeno un quinto di associati, regolarmente iscritti da oltre un anno, ha l'obbligo di convocarla per una data che non vada oltre due mesi dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione indica il giorno e l'ora fissati, l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, ed è esposto all'albo dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata. Lo stesso avviso può contenere anche la seconda convocazione che deve svolgersi ad almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione con un numero di presenti pari ad almeno un quarto dei membri;

Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun associato può rappresentare per delega scritta un solo altro associato.

Art. 20)

Il Consiglio direttivo:

- a) elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - b) può eleggere un Vice-Presidente e può nominare un Comitato scientifico consultivo costituito da personalità della cultura;
 - c) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dall'Assemblea e ne cura l'attuazione;
 - d) provvede all'attività ordinaria dell'Associazione;
 - e) delibera sulle domande di adesione nei modi previsti dagli articoli 12 e 13;
 - f) delibera l'entità delle quote associative;
 - g) delibera sulla perdita della qualità di associato di cui all'Art. 15.
 - h) adotta un Regolamento di contabilità.
- Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni



Palomar

tre mesi, con convocazioni fissate di volta in volta dal Consiglio stesso; può inoltre essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi la opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Convocazione e ordine del giorno sono comunicati ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di necessità e urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo di telegramma o fax con preavviso di sole 48 (quarantotto) ore. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, la delibera si intende non approvata.

Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione esterna di esperti che possono, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio svolge, inoltre, le funzioni amministrative dell'Associazione, predispone il Bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale che saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno uno dei consiglieri deve provenire dal gruppo dei soci fondatori, fino a che ve ne siano tra gli associati.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente.

Art.21)

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale l'Associazione nei rapporti esterni ed in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
- d) in caso di mancanza o in assenza del Vice-Presidente, il Presidente può delegare un consigliere per ciascuna seduta del consiglio o dell'assemblea.
- e) cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione;
- f) ha piena facoltà, nel rispetto del Regolamento di contabilità, di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanze liberatorie, aprire conti correnti, bancari e postali, e operare su di essi; può delegare il potere di firma ad un membro del Consiglio direttivo.

Art. 22)

Il Segretario collabora con il Presidente nelle attività organizzative e di attuazione dei programmi e redige i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23)

Il Tesoriere svolge funzioni di carattere finanziario in base a quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 24)

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti tra i membri del Consiglio direttivo o al di fuori dello stesso.

Art. 25)

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare .

Entro il mese di febbraio sono presentati all'approvazione dell'Assemblea:

- a) il Bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) il Bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della Associazione, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, allo stato attuale della Associazione e ai programmi futuri.

Art. 26)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si richiamano le norme vigenti in materia.

